

## BANCA DATI NAZIONALE DAT

Il [Decreto del 10 dicembre 2019](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, stabilisce le modalità di raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Le DAT vengono raccolte nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute. La banca dati ha la funzione di:

- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

La banca dati nazionale assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

Alimentano la Banca dati nazionale:

- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

La banca dati DAT può essere consultata dalle seguenti persone:

- il medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi
- il disponente
- il fiduciario, eventualmente da lui nominato.

L'accesso alla banca dati avviene attraverso un'autenticazione digitale tramite SPID o CNS.

Le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020, anche raccolte prima dell'entrata in vigore della Legge 219/2017, dovranno essere acquisite entro il 31 luglio 2020 nella banca dati nazionale, allegando copia delle DAT.

Per le DAT pregresse non sarà necessario acquisire il consenso dell'interessato alla trasmissione di copia delle DAT alla banca dati nazionale in quanto sarebbe troppo oneroso per i soggetti alimentanti ricontattare tutti i disponenti. È comunque diritto degli interessati, nel caso, richiederne la cancellazione dalla banca dati nazionale direttamente al Ministero della salute come indicato nella relativa informativa.